

AFFARI REGIONALI

Le Istituzioni di assistenza e beneficenza verso la trasformazione in aziende

Ipab, quale destino dopo la loro "rivoluzione"

Gli statuti verranno adeguati ma verranno fatte salve le finalità statutarie

Le Ipab (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), che erogano servizi assistenziali, avrebbero dovuto trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alle persone entro due anni dal D.lgs. 4 maggio 2001, n° 207, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n° 328, sul riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Contemporaneamente, viene prorogata la disciplina prevista dalla legge 17 luglio 1890, n° 6972, che resterà in vigore solo per il periodo di transizione, in attesa che si compia il riordino delle istituzioni.

La trasformazione comporterà l'adeguamento degli statuti, ancorché verranno fatte salve le finalità statutarie originarie.

Le Ipab operano prevalentemente nel campo socio assistenziale e si alimentano con fondi di diversa provenienza: con rendite patrimoniali; rette di ricoveri; do-

nazioni, lasciti; contributi di privati sulle rette corrisposte dalle famiglie degli assistiti e contributi pubblici. Si ricordano, al riguardo: la concessione di sussidi straordinari, previsti dalla legge Reg. Sic. 14/12/53, n° 65; provvidenze finanziarie, disposte con leggi della Reg. Sic. n° 71/82 e 6/5/81, n° 87; nonché il pagamento degli oneri derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. per i propri dipendenti, per effetto del Decreto 10 febbraio 2000 dell'assessorato agli Enti locali.

Pur prendendo atto dell'apporto pregevole che questi organismi rendono alla società civile in ambito assistenziale in una funzione sociale surrogatoria, parallela, di sostegno alle famiglie in favore di quelle persone bisognose di cure,

non si può nascondere che il mantenimento di queste strutture abbia rappresentato spesso un costo da indebitamento per la finanza pubblica.

Un costo che con molta probabilità è stato sempre condiviso dalla collettività per il suo ritorno in termini di utilità sociale verso le categorie di persone svantaggiate. Solo che mediante la trasformazione delle Istituzioni pubbliche si vuole tendere a conseguire una politica di

razionalizzazione delle risorse fondata su un'azione gestionale mirata al pareggio di bilancio, conseguito con l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Tra queste attività del terziario vogliamo ricordare quelle dirette ad aiutare beneficiari a minori abbandonati, orfani o persone disadattate od in stato di devianza stante la precarietà delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Gli statuti dovranno prevedere oltre che gli organi rappresentativi, preposti ad esprimere la gestione dell'azienda pubblica dei servizi, attraverso il consiglio di amministrazione, anche l'organo di revisione contabile per il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di emanazione del consiglio di amministrazione.

Ai componenti gli organi di governo delle aziende di servizi si estendono le disposizioni di cui all'art. 87 del D.lgs. n° 287 del 18/08/2000, relativamente agli istituti normativi sulle aspettative (art. 81); dovere di imparzialità (art. 78); permessi e licenze (art. 79); sul pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per gli amministratori di enti pubblici distaccati presso le Ipab o delle aziende di servizi (art. 86). Mentre, per quanto riguarda la nomina dei revisori dei conti, la scelta viene operata at-

tingendo dal registro revisori contabili, tenuto dal ministero di Grazia e Giustizia.

Per quanto mi risulti, la Romagna avrebbe provveduto a prescrivere la sua riforma.

Poiché, se lo scopo della trasformazione è quello di incrementare le costituenti aziende, la scelta di servizi alle persone ai fini della efficacia della gestione delle aziende mediante bilancio, di contro è pur in atto Ipab economica, dove il personale non viene pagato da circoli, ma invece dove l'attività opera ed altre ancora dove diverge da quella fondata dalla volontà del datore.

Le Regioni sono tenute a vigilare sul processo di trasformazione delle aziende pubbliche di servizi, le quali, trascorsi due anni, nomineranno un commissario che provvederà alla trasformazione.

Sei mesi dopo la scadenza dei due anni voluti dalla legge sul riordino, senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, saranno i commissari a sostituirsi, commissario, nella gestione verso le aziende di servizi.

Ove le modeste dimensioni o l'esigua entità del loro relativo volume di bilancio, l'accertata inattività nel corso dei due anni, o l'assoluta mancanza di giustificazione del mantenimento

Mantenere queste strutture comporta da sempre alti costi per la finanza pubblica

